

Trento, 26 marzo 2003

Prot. n. 13/VIC. PRES.

### CIRCOLARE N. 3

**Oggetto: legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 “Attribuzione di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino Alto-Adige”.**

A tutti i Giudici di pace

L O R O S E D I

Al fine di una razionale e puntuale applicazione della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, si forniscono alle SS.LL., ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 e n. 2 di data 7 marzo 2001 le seguenti ulteriori note esplicative.

Per quanto riguarda l'indennità di direzione di cui all'art. 1 della legge anzidetta spettante al giudice di pace che svolge funzioni di direzione d'ufficio e quindi al giudice di pace coordinatore o comunque facente funzioni (in quanto unico giudice assegnato alla sede o giudice cui sia stata affidata la reggenza dell'ufficio dal Presidente del Tribunale), si ritiene, in primo luogo, di rappresentare che la provvidenza trova giustificazione nei compiti e relative responsabilità che il ruolo di direzione comporta. E' evidente, pertanto, che l'indennità di direzione in esame non verrà corrisposta quando viene a cessare per qualsiasi motivo, non meramente occasionale o sporadico, lo svolgimento di funzioni di direzione d'ufficio. In particolare l'impedimento temporaneo che si protrae oltre un mese determinerà la cessazione della corresponsione dell'indennità di direzione.

In analogia con quanto previsto per l'indennità di direzione anche l'indennità di rischio e l'indennità di bilinguità di cui agli art. 4 e 2 della legge regionale n. 8 del 1999 verranno a cessare qualora l'assenza del giudice di pace si protragga oltre un mese.

Al fine di razionalizzare le procedure ed evitare disparità di trattamento si invitano pertanto le SS.LL. a segnalare all'Ufficio Affari generali i periodi non occasionali e sporadici di assenza e comunque ogni assenza continuativa superiore al mese. Anche il rientro in servizio dovrà, ovviamente, essere comunicato all'Ufficio Affari generali.

A seguito della cessazione della corresponsione dell'indennità di direzione nei confronti del giudice di pace coordinatore o facente funzioni la medesima sarà attribuita al giudice di pace che, in assenza del titolare, ne assumerà le funzioni, di norma secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 374 del 1991 o in quanto incaricato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell' art. 3 comma 2 della medesima legge n. 374 del 1991.

Per quanto riguarda l'indennità di sede di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 spettante al giudice di pace chiamato a ricoprire l'incarico in un comune diverso rispetto al comune di residenza con una distanza di almeno 10 Km, le SS.LL. sono invitate, al fine di garantire la corresponsione puntuale dell'indennità anzidetta, a produrre almeno ogni tre mesi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Ufficio Affari generali dalla quale risultino i giorni di effettiva presenza presso la sede dell'ufficio di assegnazione.

Distintamente

- Wanda Chiodi -